



**COMUNE DI ALTOPASCIO**  
PROVINCIA DI LUCCA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 28 del 29/07/2025**

**Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL TITOLO VII, CAPO I LR 65/2014"; ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTI LIEVI MODIFICHE DI DETTAGLIO. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:05 ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza di Rina Romani nella sua qualità di Presidente, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, con l'intervento dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	ROMANI RINA	Il Presidente	X	
2	D'AMBROSIO SARA	Il Sindaco	X	
3	MANDRONI MARTINA	Consigliere	X	
4	BIAGETTI FEDERICA	Consigliere		X
5	CAGLIARI MARTINA	Consigliere	X	
6	SALVUCCI GRAZIANO	Consigliere	X	
7	REMASCHI ALESSANDRO	Consigliere		X
8	CIRANNA MARCO GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	SORINI SIMONI ILARIA	Consigliere	X	
10	PIPPI GIOVANNI	Consigliere	X	
11	CALANDRIELLO NICOLA	Consigliere	X	
12	MARCHETTI MAURIZIO	Consigliere		X
13	FAGNI FRANCESCO	Consigliere		X
14	MARCONI SIMONE	Vice Presidente	X	
15	ORLANDI FABIO	Consigliere	X	
16	BIANCHI LUCA	Consigliere	X	
17	BIAGINI VALERIO MARIA	Consigliere	X	
			<b>13</b>	<b>4</b>

Sono presenti gli assessori Alessio Minicozzi, Adamo La Vigna e il Vice Sindaco Daniel Toci.

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Mandroni Martina, Sorini Simoni Ilaria e Bianchi Luca.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di Pietro, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL TITOLO VII, CAPO I LR 65/2014”; ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTI LIEVI MODIFICHE DI DETTAGLIO. APPROVAZIONE**

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che è pervenuto un emendamento da parte del Consigliere Marconi Simone.

Il Consigliere Orlandi Fabio interviene per chiedere che venga letto l’emendamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che prima verrà illustrato il punto e, successivamente, letto l’emendamento e cede la parola dapprima al consigliere Giovanni Pippi e poi al Vice Sindaco Daniel Toci per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.

Conclusa l’esposizione il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al consigliere Simone Marconi per l’illustrazione dell’emendamento.

Il Consigliere Marconi Simone illustra l’emendamento.

Intervengono: il consigliere Fabio Orlandi, il Vice Sindaco Daniel Toci, il Consigliere Simone Marconi, il consigliere Fabio Orlandi e il Vice Sindaco Daniel Toci.

*OMISSIS (interventi riportati integralmente nella trascrizione della seduta)*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la LR 65/2014 e s.m.i “*Norme per il governo del territorio*”, con cui la Regione Toscana ha disciplinato la normativa in materia di governo del territorio, istituendo, quale strumento di pianificazione territoriale il piano strutturale comunale (di seguito denominato PS) e quale strumento della pianificazione urbanistica il piano operativo comunale (di seguito denominato PO);

Ricordato che il Comune è dotato:

- di PS approvato ai sensi della LR 1/2005 con DCC n. 51 del 21.7.2008 attualmente in fase di revisione mediante la formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (di seguito denominato PSI) da parte del Comune di Capannori, in qualità di ente responsabile dell’esercizio associato con i Comuni di Porcari, Altopascio e Villa Basilica,
- di Regolamento Urbanistico (di seguito denominato RU) approvato con DCC n. 5 del 29.03.2011 aggiornato con “Variante Normativa al R.U.” approvata con DCC 47 del 28.7.2015, attualmente in fase di revisione mediante la formazione del nuovo piano operativo (di seguito PO) avviato con DGC 213 del 15.11.2019 secondo la tempistica prevista dall’art. 222 comma 2 bis della LR 65/2014 e s.m.i.,
- di Regolamento Edilizio (di seguito RE), approvato originariamente nel 1938 con deliberazione del podestà n. 26 in vigore dal 1.9.1938, poi aggiornato ed adeguato costantemente negli anni in ultimo con DCC 50 del 26.7.2019 ed attualmente in attesa di sostanziale modifica a seguito della rinnovata stesura (dovuta alla avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio tipo) di cui la giunta comunale ha preso atto con DGC 82 del 10.8.2021,
- di Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia (di seguito Regolamento sanzioni), approvato con DCC 18 del 16.3.2023;

Ricordato che, anche per quanto riguarda l’applicazione degli oneri concessori, il Comune vanta una lunga disciplina e, a tal fine, si ricordano:

- il “*Regolamento per l’applicazione del contributo relativo alle: Concessioni edilizia, Attestazioni di conformità, sanatorie. Determinazione nuove tariffe in applicazione della LR 52/99*” approvato con DCC 94 del 30.11.2020, tenuto aggiornato, negli anni, fino al 2011,

- il *“Regolamento per l’applicazione del contributo di cui all’art. 119 della LR 1/05 relativo a: Permesso di costruire, SCIA; Accertamento di conformità, Legittimazioni, Condonò edilizio”* approvato con DCC 59 del 28.11.2011 e modificato con DCC 30 del 21.5.2014,
- il *“Regolamento per l’applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014”*, approvato con DCC 21 del 19.4.2016, i cui valori sono adeguati agli indici ISTAT ogni anno;

Analizzata, in particolare, la tematica del costo di costruzione, come segue:

- il contributo concessorio dovuto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 10/1077, per istanze relative ai procedimenti di permessi di costruire e di segnalazioni certificate di inizio attività è composto dagli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e dal costo di costruzione,
- le leggi regionali che si sono susseguite in materia (LR 52/1999, LR 1/2005, LR 54/2014), quanto alla disciplina relativa al costo di costruzione, hanno sempre distinto il costo in due grandi classi in base alla destinazione d’uso dell’immobile: residenziale e tutto quanto non residenziale,
- il calcolo del costo per la destinazione d’uso residenziale è determinato ogni 5 anni dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della L 457/1978 *“Norme per l’edilizia residenziale”* in base a parametri territoriali riferiti all’ampiezza demografica ed alle caratteristiche geografiche, e pertanto per ogni Comune della Regione Toscana l’importo è diverso dagli altri,
- per il calcolo del costo per tutte le altre destinazioni diverse dalla residenziale occorre definire il costo base (che può essere in percentuale maggiore o minore rispetto al costo base del residenziale) e su detto importo applicare una percentuale definita in tutte le leggi regionali (art. 20 comma 4 LR 52/1999, art. 121 comma 4 LR 1/2005 ed art. 185 comma 4 LR 65/2014) che va dal 5% al 20% ;

Preso atto che:

- nel citato *“Regolamento per l’applicazione del contributo relativo alle: Concessioni edilizia, Attestazioni di conformità, sanatorie. Determinazione nuove tariffe in applicazione della LR 52/99”* approvato con DCC 94 del 30.11.2020, tenuto aggiornato, negli anni, fino al 2011, ed, in particolare, nella tabella C il costo di costruzione per la destinazione d’uso residenziale era di € 192,82 mentre per le altre destinazioni l’importo del costo era differenziato sia in base alla superficie coperta del fabbricato che in base alla propria altezza con un minimo di € 477,43 ed un massimo € 749,42 (più di tre volte il costo base del residenziale);
- la percentuale da applicare, prevista al 5% ed al 10%, rientrava nella forbice prevista dall’art. 20 comma 4 della LR 52/1999 tra il 5% ed il 20%,
- con il citato *“Regolamento per l’applicazione del contributo di cui all’art. 119 della LR 1/05 relativo a: Permesso di costruire, SCIA; Accertamento di conformità, Legittimazioni, Condonò edilizio”* approvato con DCC 59 del 28.11.2011 che ha sostituito il previgente Regolamento, anziché attribuire un valore al costo base per le destinazioni d’uso diverse dal residenziale come in precedenza si è attribuita ad esse una percentuale, sempre in diminuzione, rispetto al costo base del residenziale e si è definita una percentuale da applicare su detto importo con una forbice tra il 15% ed il 30%,
- detta metodologia è stata confermata anche nel vigente *“Regolamento per l’applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014”* approvato con DCC 21 del 19.4.2016 e tenuto aggiornato fino al dicembre 2024,
- nel Regolamento vigente i parametri utilizzati per il calcolo del costo relativo alla destinazione d’uso residenziale (tabella A e tabella B), i riferimenti utilizzati non sono più attualmente conformi al DPGR 39R/2018 riportando il parametro della SUL ed il parametro della SNR;

Ricordato che:

- l’art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i. *“Determinazione del costo di costruzione”* recita *“1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia. 2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono*

determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'indice del costo di costruzione determinato dall'ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell'indice. 4. Il contributo afferente al permesso di costruire o alla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 134, commi 2 e 2 ter, comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. 5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001”;

- in particolare, il comma 4 stabilisce che il contributo afferente al permesso di costruire o alla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 134, commi 2 e 2 ter, comprenda una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione,
- nel “Regolamento per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014” approvato con DCC 21 del 19.4.2016 annualmente aggiornato e vigente nel Comune, il costo di costruzione è disciplinato agli art. 3, 9, 10 e 11 e nelle “*tabelle per determinazione costo di costruzione residenziale*” e “*tabelle per determinazione costo di costruzione non residenziale*”;

Ricordato anche che nel DPGR 39R/2018 “Regolamento di attuazione dell'articolo 2016 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, il parametro della SUL (superficie utile lorda) è scomparso in favore del parametro della SU (superficie utile), così come è scomparso il parametro della superficie non residenziale (SNR) in favore del parametro della Superficie accessoria (SA);

Ritenuto necessario attuare un primo adeguamento del vigente “Regolamento per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014” alla normativa sopravvenuta in specifico per quanto riguarda la metodologia di calcolo del costo di costruzione;

Preso atto della “Relazione illustrativa, tecnica e metodologica” redatta dalla responsabile del Settore Pianificazione e sviluppo del territorio allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di **allegato 1** ed alla quale si rimanda;

Visto che, in base alle riflessioni e considerazioni tecniche espresse nella relazione allegato 1, lo schema del costo di costruzione da applicare nelle pratiche edilizie, è rappresentato negli schemi “Costo di costruzione residenziale” e “costo di costruzione non residenziale”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di **allegato 2**;

Visto che:

- nella “*tabelle per determinazione costo di costruzione residenziale*” la percentuale applicata è conforme alla legge in quanto va dal 7% al 10% ) e pertanto risulta all'interno della forbice prevista al comma 4 dell'art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i.,) ma sono presenti parametri non più conformi al già citato DPGR 39R/2018,
- nella “*tabelle per determinazione costo di costruzione non residenziale*” tab E, seppur l'importo derivante è in linea con l'importo applicato in altri Comuni, la percentuale prospettata non è conforme alla legge in quanto va dal 15% al 30% e pertanto non risulta all'interno della forbice prevista al comma 4 dell'art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i.,
- si ritiene utile inserire anche ulteriori specificazioni;

Ritenuto, nell'immediatezza,

- adeguare i parametri utilizzati per il calcolo del costo relativo alla destinazione d'uso residenziale al DPGR 39R/2018 sostituendo, nella tabella A e nella tabella B del Regolamento vigente, il parametro della SUL con il parametro della SU (superficie utile), così come definita all'art. 12 dello stesso DPGR ed il parametro della SNR con il parametro della SA (superficie accessoria) così come definita all'art. 13 dello stesso DPGR,
- adeguare le percentuali utilizzate per il calcolo del costo relativo a tutte le destinazioni d'uso diverse dal residenziale sostituendo le percentuali fino ad oggi previste tra il 15% ed il 30%, al comma 4 dell'art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i. variabile dal 5% al 20%,
- determinare conseguentemente la percentuale ad applicare alle distinte destinazioni d'uso introducendo anche ulteriori percentuali diverse all'interno di una medesima destinazione d'uso in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione tese a coordinare il presente Regolamento con altre azioni ed attività che questa Amministrazione intende perseguire, quali, ad esempio, favorire il mantenimento delle piccole attività esistenti nel capoluogo e nelle frazioni ed incrementarne il numero e anche favorire una attività turistica leggera e diffusa con strutture edilizie ed accessorie inserite nel contesto territoriale del Comune in luogo degli alberghi che, come si è riscontrato nel recente passato, localmente non hanno avuto grande riscontro ed apprezzamenti. ricondursi alla forbice prevista dal comma 4 dell'art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i.,
- rimandare la revisione dell'intera metodologia di calcolo richiedendo al Settore Pianificazione e sviluppo del territorio di approfondire l'argomento, quando sarà il momento opportuno e propizio, modificando eventualmente con una percentuale, se del caso, anche in rialzo il costo di costruzione di destinazione d'uso non residenziale rispetto al costo base residenziale;

Stabilito, fin d'ora, di:

- affrontare, in futuro, la formazione di un nuovo "strumento di lavoro" ed in particolare di un nuovo Regolamento dei contributi concessori non solo per essere puntualmente conformi alla normativa vigente, ma anche per garantire la trasparenza, equità di trattamento, correttezza degli atti amministrativi e, non in ultimo, per permettere agli interessati di ipotizzare anticipatamente un realistico importo dei contributi da applicare ad una eventuale pratica,
- affrontare il nuovo Regolamento dei contributi concessori in forma coordinata e dialogante con il futuro RE ed il futuro PO, entrambi in corso di formazione, al fine di dotare il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio e gli utenti liberi professionisti di regole indipendenti tra loro e, al contempo, in conformità tra loro utilizzando gli stessi parametri urbanistici ed indici edilizi;

Atteso che il presente atto rientra fra quelli di competenza del Consiglio Comunale;

Considerato che è stato acquisito il parere della Commissione Consiliare (1° Commissione con competenza relativa alle materie Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Ecologia e Ambiente) consiliare in data 23.07.2025;

Richiamata l'illustrazione e la discussione avvenuta in sede consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta;

Rilevato che l'approvazione del *"regolamento per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014"*; *adeguamento normativo e conseguenti lievi modifiche di dettaglio* non necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri;

Visti:

- la L 1150/1942 e s.m.i. *"Legge urbanistica"*,
- la L 10/1977 (cosiddetta Legge Bucalossi),
- la L 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli art. 5, 6 e 14,
- il D. Lgs. 276/2000 e s.m.i. ed in particolare gli art. 42, 49, 124 comma 1 e 134, comma 4,

- il DPR 380/2001 e s.m.i.
- la LR 65/2014 e s.m.. *“Norme per il governo del territorio”*, che ha abrogato la LR 1/2005 *“Norme per il Governo del territorio”*),
- DPGR n. 39R/2018 *“Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio)*,
- il vigente Statuto Comunale,
- il *“Regolamento per l’applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014”*, approvato con DCC 21 del 19.4.2016,
- il Decreto del Sindaco n. 20 del 30.12.2022 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Ricordato che, per la regolarità del presente atto:

- è necessario acquisire il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rilasciato dalla responsabile del Settore pianificazione e sviluppo del territorio,
- è necessario acquisire il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,rilasciato dal responsabile del Settore programmazione economico finanziaria, fiscalità e partecipate in quanto dall’atto stesso derivano riflessi diretti ed indiretti sul bilancio comunale;

Dato atto che il responsabile del procedimento della presente proposta è la dott. arch. Saskia Cavazza, responsabile del Settore pianificazione e sviluppo del territorio;

Visto l’emendamento presentato con Prot. n. 18358/2025 del 28/07/2025, allegato;

Con voti favorevoli n. n. 4 (Marconi Simone, Orlandi Fabio, Bianchi Luca e Biagini Valerio Maria), voti contrari n. 9 (Romani Rina, D’Ambrosio Sara, Mandroni Martina, Cagliari Martina, Salvucci Graziano, Ciranna Marco Giuseppe, Sorini Simoni Ilaria, Pippi Giovanni e Calandriello Nicola) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI NON APPROVARE l’emendamento presentato con Prot. n. 18358/2025 del 28/07/2025, allegato.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 (Romani Rina, D’Ambrosio Sara, Mandroni Martina, Cagliari Martina, Salvucci Graziano, Ciranna Marco Giuseppe, Sorini Simoni Ilaria, Pippi Giovanni e Calandriello Nicola), voti contrari n. 4 (Marconi Simone, Orlandi Fabio, Bianchi Luca e Biagini Valerio Maria) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si danno per ripetute:

1. Di prendere atto della *“relazione illustrativa e metodologica”* redatta dalla responsabile del Settore pianificazione e sviluppo del territorio nel luglio 2025, la quale accompagna la lettura e l’applicazione delle modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti normativi alle *“tabelle per determinazione costo di costruzione residenziale”* e *“tabelle per determinazione costo di costruzione non residenziale”* contenute nel *“Regolamento*

per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014" (allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale sotto forma di **allegato 1**) e di condividerne l'impostazione.

2. Di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014" approvato con DCC 21 del 19.4.2016, che si circoscrivono nella modifica delle "tabelle per determinazione costo di costruzione residenziale" e "tabelle per determinazione costo di costruzione non residenziale", come da nuovo schema allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale sotto forma di **allegato 2**).

3. Di stabilire che i nuovi schemi approvati al precedente punto 2 entreranno in vigore dal giorno di esecutività della presente deliberazione e che verranno applicati alle istanze in corso non ancora definite per quanto riguarda il contributo concessorio ed a tutte le istanze che perverranno agli atti dal giorno di esecutività del presente atto.

4. Di dare atto che i nuovi schemi sostituiscono i corrispondenti schemi relativi al costo di costruzione contenuti "Regolamento per l'applicazione del contributo di cui al titolo VII, capo I LR 65/2014" approvato con DCC 21 del 19.4.2016.

5. Di dare atto che, ai fini della regolarità amministrativa del presente deliberazione dovranno essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

6. Di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Saskia Cavazza, responsabile del settore Pianificazione e sviluppo del territorio.

Inoltre delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dotare il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, nel più breve tempo possibile, di schemi per il calcolo del costo di costruzione, maggiormente attinente e conformi alla normativa di settore in vigore e di più immediata ed univoca applicazione, avendo lo stesso riportato, in una separata e seconda votazione, voti favorevoli n. 9 (Romani Rina, D'Ambrosio Sara, Mandroni Martina, Cagliari Martina, Salvucci Graziano, Ciranna Marco Giuseppe, Sorini Simoni Ilaria, Pippi Giovanni e Calandriello Nicola), voti contrari n. 4 (Marconi Simone, Orlandi Fabio, Bianchi Luca e Biagini Valerio Maria) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara concluso il Consiglio Comunale. Sono le ore 22:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Rina Romani

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Di Pietro